

Area Servizi S.C.T.C. (sociale-cultura-turismo-commercio)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Proposta n. 04 918/2020

Responsabile Istruttoria
MANTEGARI RICCARDO

Determina n. 309 del 09/09/2020

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE STABILE "VILLA DEL SEMINARIO" OSPITANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - DITTA ANTICIMEX DI MILANO - CIG Z9C2E38E71.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto sindacale n. 15 del 23/05/2018 con il quale sono state conferite al dott. Riccardo Mantegari le funzioni di responsabile di servizio dell'area servizi SCTC (sociale, cultura, turismo/sport e commercio), ai sensi dell'art. 16, comma 2 del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, di seguito richiamato;

PREMESSO che al fine di garantire la regolare ripresa dell'attività scolastica secondo le linee guida in materia di prevenzione alla diffusione della pandemia da SARS-CoV-2 si è reso necessario attivare idonee procedure per lo spostamento delle scuole secondarie di primo grado dall'attuale sede provvisoria a nuova sede con gli spazi adeguati a garantire il necessario distanziamento sociale;

PRESO ATTO che dopo lo spostamento nella nuova sede è necessario altresì provvedere alla sanificazione dei locali a norma di legge;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici" e in particolare:

- l'art. 30, comma 1, in materia di principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
- l'art. 32, comma 2, in materia di determinazione a contrarre nel caso di affidamento diretto;
- l'art. 36, comma 2 lett. a) che prevede, entro la soglia di quarantamila euro la facoltà di affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, di forniture, servizi e lavori in amministrazione diretta;

RICHIAMATO:

- l'art. 37, comma 1, del D.lgs. 50/2016 che stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumento di acquisti e di negoziazione anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 e di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00;

- l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., che stabilisce *“Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”*;
- l'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e ss.mm.ii., che stabilisce *“le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo e qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa. (...) Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti”*;
- l'art. 12, comma 4 della L.R. 19 dicembre 2014, n. 13 e ss.mm.ii. che esclude dall'obbligo di utilizzare un soggetto aggregatore regionale o nazionale (cd. Centrale di committenza) per le procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture nei limiti di importo stabiliti dalla normativa statale vigente;

DATO ATTO che l'importo del/i servizi/fornitura in parola è inferiore all'importo di € 5.000,00 e che pertanto, in forza del disposto dell'art. 1, c. 450 della L. 27/12/2006, n. 296 non vi è l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi di legge;

RICHIAMATO il preventivo di spesa ns. prot. 9631 del 02/09/2020 della ditta Anticimex Srl con sede a Milano in via Bugatti n. 12 - CF/PI 08046760966, per il servizio in parola al prezzo complessivo di € 542,90 Iva inclusa;

VERIFICATA la congruità dell'offerta e ritenuto legittimo e conveniente procedere all'affidamento diretto ai sensi l'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti in ragione della tipologia del servizio/fornitura considerato che, dato l'importo dell'affidamento, una diversa procedura contrasterebbe con i principi di semplificazione ed economicità, intesa quale uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione degli operatori, e di congruità dei propri atti rispetto allo scopo che si vuole perseguire, oltre a violare il principio di tempestività, derivante dall'esigenza di non dilatare senza necessità la durata del procedimento di selezione del contraente;

RICHIAMATE le linee guida n. 4 dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) in materia di *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016, la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- ai sensi dell'art. 32 comma 10 lettera b) del D.lgs. 50/2016, non troverà applicazione il termine dilatorio di 35 giorni (comma 9) per la stipula del contratto;
- che la regolarità contributiva della Ditta è stata accertata mediante acquisizione del DURC, con scadenza al 14/10/2020, prot. INAIL 22439820 depositato agli atti;
- che l'impresa suddetta non si trova in alcuna delle fattispecie di cui all'art. 80 del predetto D.lgs. 50/2016 relativo ai motivi di esclusione dalle procedure di appalto, giuste dichiarazioni effettuate dalla stessa;

RICHIAMATO:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e in particolare l'art. 183 in materia di "Impegno di spesa";
- il D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42) e in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2) che, tra l'altro, disciplina le modalità ed i limiti di assunzione dell'impegno di spesa;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) e particolarmente l'art. 46 in materia di organizzazione degli uffici e del personale;
- la Legge Regionale del 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il Regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 27/07/2016;
- il Regolamento comunale di Contabilità approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 09/01/2019;
- la deliberazione del Consiglio comunale **n. 10 del 12/02/2020** con la quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale 2020/2022 e il D.U.P.S. (documento unico di programmazione semplificato) per il triennio 2020/2022;
- la deliberazione della Giunta comunale **n. 39 del 26/03/2020** con la quale si assegnavano ai responsabili di servizio le quote di bilancio ai sensi dell'art. 46 comma 5 della L.R. 7/12/1998 n. 54 e dell'art. 169 del D.lgs. 267/2000;

VISTE le disposizioni dettate:

- dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
- dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

RICHIAMATO:

- l'art. 2, comma 9bis della L. 241/1990 in materia di potere sostitutivo;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 05/08/2020 recante ad oggetto "Collocazione in aspettativa non retribuita della segretaria comunale dott.ssa Cristina Machet dal 11/08/2020 al 23/09/2020";
- il decreto del Sindaco n. 16 del 23/05/2018 recante ad oggetto "Attribuzione al dott. Mantegari Riccardo della funzione di Vicesegretario comunale ai sensi dell'art. 12, comma 1 del vigente Regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dei comuni convenzionati di Valtournenche e di Chamois";
- gli artt. 12 e 15 del vigente Regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sotto richiamato;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi degli art. 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

Per le motivazioni di fatto e di diritto sopra esposte, che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. DI AFFIDARE alla ditta Anticimex Srl con sede a Milano in via Bugatti n. 12 - CF/PI 08046760966, il servizio di sanificazione della scuola secondaria di I grado alle condizioni previste nell'allegato preventivo di spesa;
2. DI IMPEGNARE a favore di **Anticimex Srl** la somma complessiva di € **542,90** per il servizio di cui sopra con imputazione al bilancio di previsione 2020/2022, come di seguito specificato:

Esercizio	2020		
Missione	04 "Servizi istituzionali, generali e di gestione"		
Programma	02 "Altri servizi generali"		
PDCF	U.1.03.02.13.002		
Capitolo	1506 "Pulizia locali stabili comunali"	Articolo	2

3. DI SPECIFICARE che:
 - ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.L. 187/2010, è stato acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari – assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): **Z9C2E38E71**
 - il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, a fronte di fatturazione elettronica indirizzata al codice IPA del Comune di Valtournenche **UFA7JG**;
4. DI DARE ATTO:
 - che il responsabile del presente procedimento, ai sensi di legge, è il responsabile dell'area servizi SCTC in premessa individuato, ai sensi dell'art. 46, commi da 3 a 6 della L.r. 54/98;
 - che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
 - che ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, il programma dei pagamenti qui definito è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica
 - che ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990, dell'art. 6bis della L.r. 19/2007 e del Codice di comportamento dei dipendenti degli enti di cui all'art. 1, c. 1 della L.r. 22/2010, non sussistono conflitti d'interesse con il/i soggetto/i destinatario/i del presente provvedimento;
5. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento:
 - agli uffici competenti per la corretta esecuzione di quanto qui disposto;
 - al soggetto/i destinatario/i del presente provvedimento per opportuna conoscenza e in ottemperanza all'art. 191, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;
6. DI RENDERE NOTO che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n° 241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso:
 - ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale auto-annullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela;
 - ricorso giurisdizionale presso il TAR di Aosta, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D.lgs. n. 104/2010, entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto;
 - ricorso giurisdizionale presso il TAR di Aosta, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D.lgs. n. 104/2010, entro 30 giorni, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

**Sottoscritta dal Responsabile
(MANTEGARI RICCARDO)
con firma digitale**



Milano, li 02/09/20

Unità operativa di **BIELLA**
COMUNE DI VALTOURNENCHE

PIAZZA DELLA CHIESA N. 1

11028 VALTOURNENCHE (AO)

Filiale : COMUNE DI VALTOURNENCHE
FRAZ. MURANCHE
11028 VALTOURNENCHE (AO)

Proposta n° **1529419 004 0002 203-1221132**

OGGETTO: Offerta servizi Pest Control

Con la presente, facendo seguito alle intese intercorse, si intende formalizzare l'affidamento ad Anticimex Srl del servizio sotto specificato, alle condizioni di seguito integralmente riportate.

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE (in seguito, il "Cliente")

P.Iva 00415160076 C.F. 81002630077

Tel. 0166 - 946846 Fax.

E-mail

Cod. destinatario fatturazione elettronica presso SDI.....

o in alternativa PEC

Fattura di cortesia ☐ SI ☐ NO

E-mail fatture

E-mail documenti tecnici.....

Banca d'appoggio

CIN: ABI: CAB: - IBAN

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

Numero interventi/canoni **1 di SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI** da eseguirsi dal **1 SETTEMBRE 2020** al **1 OTTOBRE 2020**

Aree/azioni correttive extra : Aree interne di una parte della nuova scuola media " villa del seminario " Ordine Aperto

Prezzo cadauno intervento/canone **€ 125,00.=**

Totale complessivo **€ 125,00.=**

+ IVA di legge € **27,50 .=**

Fatturazione : **Per applicazione - @**

Pagamento : **RD 30 GG FM SP**

Il cliente applica il regime di split payment ☐ SI ☐ NO

Durata: Il presente contratto ha validità di n.12 mesi,dal 1 SETTEMBRE 2020 al 31 AGOSTO 2021.

Dispositivi :

Condizioni Generali di Contratto

- 1) Premessa - La presente Offerta Servizi Pest Control è costituita dalle Condizioni Particolari di Contratto e dalle presenti Condizioni Generali di Contratto, che formano parte integrante e sostanziale della medesima.
- 2) Validità della proposta - La presente Offerta Servizi Pest Control è valida sessanta giorni dalla data in epigrafe.
- 3) Perfezionamento del contratto - **La presente Offerta Servizi Pest Control si intenderà accettata e il contratto perfezionato al ricevimento da parte di Anticimex di accettazione del Cliente, manifestata, alternativamente, con la sottoscrizione del contratto stesso oppure del primo foglio di intervento.** I rapporti tra le parti saranno regolati unicamente dal presente contratto, fermo che, per quanto nello stesso non espressamente previsto, trovano applicazione le norme generali dettate in materia.
- 4) Fatturazione - Eventuali interventi extra saranno separatamente fatturati al prezzo riportato nelle Condizioni Particolari di Contratto alla voce "Aree/azioni correttive extra".
- 5) Termini di pagamento e interessi - Il pagamento è dovuto dal Cliente ad Anticimex nei termini stabiliti di cui alle Condizioni Particolari di Contratto. Scaduto inutilmente detto termine, decorreranno a favore di Anticimex, senza necessità di comunicazione di messa in mora, gli interessi di mora di cui al D.Lgs. n. 231/2002, fatto salvo altresì l'eventuale risarcimento del maggior danno subito. In caso di mancato pagamento ovvero del verificarsi di eventi che minaccino la solvibilità del Cliente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: avvio di procedure esecutive e/o concorsuali, protesti, variazione degli assetti societari), Anticimex è autorizzata a sospendere l'esecuzione dell'ordine e/o l'esecuzione del Servizio, salvo che sia prestata idonea garanzia.
- 6) Regime fiscale - I prezzi esposti nelle Condizioni Particolari di Contratto sono da considerarsi IVA di legge esclusa. I casi di esenzione e/o riduzione dell'IVA devono essere segnalati per iscritto dal Cliente, prima dell'emissione della fattura, a mezzo di apposita comunicazione che indichi anche i riferimenti normativi applicabili.
- 7) Clausola risolutiva espressa - Anticimex potrà risolvere il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione da inviarsi al Cliente a mezzo raccomandata A.R., in tutti i casi in cui quest'ultimo sia inadempiente ad una qualsiasi delle obbligazioni di cui agli artt. 14, 17 e 19 del presente contratto, nonché qualora lo stesso ritardi il pagamento di una fattura di oltre 60 (sessanta) giorni rispetto al termine di scadenza della stessa o qualora il Cliente sia assoggettato a procedure concorsuali.
- 8) Recesso e penale - Anticimex si riserva il diritto di recedere dal presente contratto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di perfezionamento dello stesso, con comunicazione a mezzo PEC o raccomandata A/R. Qualora il Cliente intenda avvalersi della facoltà prevista all'art. 1671 C.C., oltre a quanto già ivi stabilito, sarà tenuto a corrispondere ad Anticimex una penale pari al 50% del valore residuo del contratto.
- 9) Reclami e richieste di danni - A pena di decadenza, il Cliente si impegna a formulare per iscritto ad Anticimex eventuali reclami e/o richieste di danno, proprie o pervenute al Cliente da terze parti, direttamente inerenti l'oggetto del contratto nel termine di 15 (quindici) giorni dall'evento o dalla ricezione da parte del Cliente della comunicazione del terzo.
- 10) Massimale risarcitorio - Anticimex risponde dei danni direttamente cagionati nell'esecuzione del presente contratto. Fatte salve le ipotesi di dolo e colpa grave, Anticimex non è responsabile nei seguenti casi: 1) danni arrecati dagli agenti infestanti ad impianti, strutture, persone, animali non target; 2) danni indiretti, mediati e consequenziali, quali - in via meramente esemplificativa e non esaustiva - fermi di produzione, costi di ripristino e smaltimento, black-out energetici; 3) danni conseguenti un indebito uso da parte del Cliente o di terzi dei beni, dei prodotti forniti e/o impiegati da Anticimex nell'esecuzione dei servizi. Anticimex risponderà, in ogni caso, entro il limite massimo del 100% del valore contrattuale per singolo sinistro e del 200% in aggregato e comunque per un importo massimo complessivo pari a € 100.000,00= (euro centomila).
- 11) Legge applicabile e foro competente - Il contratto è disciplinato dalle leggi della Repubblica Italiana. Eventuali controversie derivanti dal contratto, dalla sua esecuzione e/o interpretazione sono devolute alla competenza esclusiva del foro di Milano, fatti salvi eventuali fori speciali inderogabili.
- 12) Obblighi delle parti ex D.Lgs 81/2008 - Ai sensi del D.Lgs 81/2008, i costi propri della sicurezza sostenuti da Anticimex in relazione al contratto ammontano al 2% (due per cento) dell'importo complessivo dello stesso e sono già inclusi in quest'ultimo. Il Cliente si impegna ad assolvere agli obblighi sullo stesso gravanti ai sensi del D.Lgs 81/2008 e, in particolare, a comunicare preventivamente la presenza di aree di rischio e la necessità di impiegare eventuali DPI specifici. In mancanza, Anticimex si riserva il diritto di addebitare eventuali ulteriori costi propri per la sicurezza che non sia stato possibile quantificare anticipatamente.

Anticimex S.r.l. - Via Ettore Bugatti 12, 20142, Milano

Tel. (+39) 02 8934601, Fax (+39) 02 89346091, E-mail info@anticimex.it, PEC anticimex@pec.it, Sito www.anticimex.it

C.F./P. IVA 08046760966 - Reg. Imprese di Milano C.C.I.A.A. n. REA MI-2000071 - Capitale sociale € 1.500.000,00

Soggetta a direzione e coordinamento di Anticimex International AB

Pagina 1 di 2

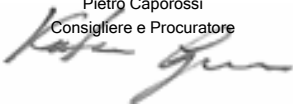
- 13) Invio elettronico di corrispondenza - Le fatture e le note di credito saranno trasmesse nel rispetto della normativa vigente. Ove applicabile, il Cliente espressamente autorizza Anticimex ad inviare esclusivamente a mezzo e-mail all'indirizzo indicato nei Dati Identificativi del Cliente, in formato grafico non modificabile, fatture, note di credito, foglio intervento e altra eventuale corrispondenza. Le comunicazioni si intenderanno regolarmente pervenute al Cliente con l'invio da parte del sistema di conferma di recapito del relativo messaggio di posta. Sarà cura del Cliente archiviare il documento ai fini della conservazione e registrazione contabile, nonché di eventuali richieste di esibizione da parte dell'Autorità, nel rispetto della vigente normativa.
- 14) Rispetto della normativa ex D.lgs. 231/2001 - Il Cliente dichiara di avere preso visione e di conoscere integralmente il contenuto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001, nonché del Codice di Condotta, adottati da Anticimex e disponibili sul sito internet di quest'ultima. Il Cliente prende atto che l'esatto adempimento del contratto presuppone, per quanto applicabili, il pieno rispetto delle norme contenute nei suddetti documenti da parte del proprio personale, dei propri collaboratori, nonché propri soci e amministratori. In particolare, il Cliente si impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al D.lgs. 231/2001 e a rispettare ogni normativa vigente ed applicabile; in mancanza, sarà applicato quanto stabilito dall'art. 19 che precede. Anticimex ha diritto di accertare il rispetto delle disposizioni di legge in materia di tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza sul lavoro da parte del Cliente anche presso le sedi di quest'ultimo.
- 15) Ulteriori documenti contrattuali - Costituisce altresì parte integrante del contratto l'Informativa Sul Trattamento Dei Dati Personali ai sensi dell'art. 13 Reg. EU 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (GDPR), di cui copia è disponibile sul sito web www.anticimex.it.

Ulteriori Condizioni Generali Di Contratto specifiche per il servizio

- 16) Oggetto - Il contratto ha per oggetto unicamente l'erogazione dei servizi espressamente indicati nelle Condizioni Particolari di Contratto, esclusa ogni attività propedeutica e/o conseguente all'esecuzione degli stessi - quali, a titolo meramente esemplificativo, predisposizione dei luoghi, accessibilità di aree e superfici, pulizia preventiva e successiva, opere murarie e/o strutturali - e ogni servizio correlato, eventualmente oggetto di ulteriore accordo fra le parti.
- 17) Svolgimento del Servizio - Il numero di interventi di cui è costituito il servizio è stabilito nelle Condizioni Particolari di Contratto. Salvo diverso accordo, il personale di Anticimex avrà libero accesso, durante il normale orario di lavoro del Cliente, a luoghi, ambienti ed aree interessate dal servizio. Qualora il Cliente neghi l'accesso agli operatori di Anticimex, questa si riserva il diritto di addebitare il costo dell'uscita del/dei tecnico/i tecnico/i; qualora l'accesso venga negato per tre volte consecutive, Anticimex si riserva il diritto di risolvere il presente contratto, senza che per ciò sia tenuta a corrispondere alcunché al Cliente. La frequenza degli interventi di cui è costituito il Servizio è dettata dalla stagionalità e dal numero di interventi stessi e/o stabilita da Anticimex per una corretta ed efficace azione. Con il presente contratto, Anticimex assume un'obbligazione di mezzi, impegnandosi a fornire il Servizio secondo la diligenza richiesta dall'esperienza maturata e dalla prassi in essere nell'ambito della lotta e del controllo degli infestanti e dell'utilizzo dei prodotti disinfestanti e/o derattizzanti. Invero, la totale eliminazione dell'infestazione e/o la non reinfestazione, così come l'attività di monitoraggio, dipendono da molteplici fattori (tecnici, strutturali, ambientali, comportamentali, occasionali) che, per loro stessa natura, costituiscono elementi di rischio non dipendenti dal disinfestatore e conseguentemente Anticimex risponde unicamente nei limiti di cui all'art. 10. Resta inteso, pertanto, che tali attività (*pest proofing*) sono a carico del cliente. Fermo quanto stabilito all'art. 19 che segue, qualora, per ripristinare le condizioni igieniche del/i sito/i di erogazione del Servizio, Anticimex dovesse ritenere necessario od opportuno aumentare il numero degli interventi, dovrà preventivamente ottenere il consenso del Cliente; in tal caso, salvo diversa pattuizione, agli ulteriori interventi concordati saranno applicate le stesse condizioni economiche indicate nelle Condizioni Particolari di Contratto. In ogni caso, ai fini del corretto ed efficace svolgimento del Servizio, il Cliente si impegna ad operare sulle fonti di rischio strutturali, ambientali, comportamentali, occasionali di competenza, nonché, ad osservare le indicazioni impartite dal personale di Anticimex.
- 18) Beni e Prodotti - Salvo diversamente indicato nelle Condizioni Particolari di Contratto, i dispositivi e/o le postazioni (in prosieguo "Beni"), strumentali all'esecuzione del servizio ed indicati nelle Condizioni Particolari di Contratto, sono concessi in comodato d'uso al Cliente per l'intera durata del contratto. I dettagli relativi ai prodotti utilizzati sono pubblicati sul sito <http://webreporting.anticimex.it> (Sezione *Download* - Categoria *Schede prodotti e materiali* - Nome utente *ClienteAX* - Password *accedi*), che il Cliente si impegna a consultare.
- 19) Obblighi del Cliente - Per tutta la durata del contratto, il Cliente dovrà astenersi dall'attuare altri sistemi di derattizzazione e/o disinfestazione, dall'utilizzare e/o somministrare altri prodotti derattizzanti e/o disinfestanti e/o dal far effettuare da soggetti terzi qualsiasi manutenzione dei dispositivi di proprietà di Anticimex, senza preventivo consenso della stessa. In ogni caso, il Cliente dovrà astenersi dall'effettuare qualsiasi atto che possa pregiudicare l'esecuzione e il buon esito del Servizio. Ai fini del corretto ed efficace svolgimento del Servizio, il Cliente è tenuto ad osservare le indicazioni impartite dal personale di Anticimex. Qualora non sia possibile effettuare l'intervento per cause imputabili al Cliente (a titolo esemplificativo e non esaustivo, mancato rispetto delle indicazioni fornite dal personale di Anticimex ai fini dell'esecuzione del servizio o mancato sgombero dell'area oggetto di intervento), Anticimex addebiterà, in ogni caso, l'importo previsto per l'intervento stesso e non potrà essere ritenuta responsabile dell'eventuale ritardo sulla programmazione del servizio. Il Cliente dovrà astenersi dal manomettere e/o manipolare i beni e i prodotti utilizzati da Anticimex nell'espletamento del servizio e fare in modo che terzi non vi entrino in contatto. Per nessuna ragione, i suddetti beni potranno essere modificati, mantenuti o spostati dal luogo originale di installazione, se non da personale di Anticimex. Il Cliente si impegna a comunicare per iscritto ad Anticimex l'inefficiente e/o difettoso funzionamento di tali beni immediatamente e comunque entro e non oltre 3 (tre) giorni dall'insorgere dello stesso o dalla scoperta da parte del Cliente, nel rispetto del principio di buona fede contrattuale. In mancanza, Anticimex non sarà responsabile di tale malfunzionamento. Resta fermo che, oltre al risarcimento dell'eventuale danno, in tutti i casi di violazione di quanto sopra, nonché in caso di rottura, perdita, deterioramento dei beni non conseguente al normale uso degli stessi, il Cliente sarà tenuto a sostenere tutti i costi per gli interventi necessari al loro ripristino, compresa la sostituzione, intera o parziale, degli stessi, che sarà addebitata al Cliente al prezzo di listino vigente in quel momento. In ogni caso, Anticimex non risponde dei danni conseguenti un indebito uso da parte del Cliente o di terzi dei prodotti e del materiale utilizzato nel Servizio.
- 20) AWR LR H24 - Il servizio AWR LR H24 include: 1) il noleggio dell'impianto di sorveglianza infestanti per tutto il periodo contrattuale; 2) il monitoraggio H24 da remoto dell'impianto sull'eventuale presenza di infestanti, effettuata dal personale tecnico specializzato Anticimex; 3) la verifica, da parte del personale Anticimex, della reale presenza di infestanti, nell'area segnalata, con attivazione, in tale evenienza, delle attività extra, che saranno contabilizzate all'importo indicato nelle Condizioni Particolari di Contratto alla voce "Aree/azioni correttive extra"; 4) rilascio di report e descrizione dell'attività straordinaria, mediante la piattaforma digitale AWR. Qualora il contratto includa il monitoraggio degli insetti volanti, Anticimex fornirà in comodato d'uso le lampade cattura insetti e sarà cura del Cliente la gestione diretta delle stesse.
- 21) AWR TOTAL SMART - Il servizio AWR TOTAL SMART include: 1) il noleggio dell'impianto di sorveglianza infestanti per tutto il periodo contrattuale; 2) il monitoraggio H24 da remoto dell'impianto sull'eventuale presenza di infestanti, effettuata dal personale tecnico specializzato Anticimex; 3) la verifica, da parte del personale Anticimex, della reale presenza di infestanti, nell'area segnalata; 4) interventi illimitati di controllo, esclusivamente contro topi e ratti, e relative azioni di derattizzazione, nonché, se esplicitamente previsto nelle Condizioni Particolari di Contratto, interventi di deblattizzazione; in caso contrario, eventuali interventi di deblattizzazione saranno eseguiti previo apposito preventivo; 5) rilascio di report e descrizione dell'attività straordinaria, mediante la piattaforma digitale AWR. In ogni caso, la previsione di cui al punto 4) del presente articolo si intende decaduta nel momento in cui il Cliente non provveda ad effettuare le attività di pest proofing segnalate dal personale Anticimex. Qualora il contratto includa il monitoraggio degli insetti volanti, Anticimex fornirà in comodato d'uso le lampade cattura insetti e sarà cura del Cliente la gestione diretta delle stesse.
- 22) Prescrizioni per interventi - E' onere del Cliente rispettare le prescrizioni riportate al link <https://www.anticimex.com/it-IT/scopri-anticimex/others/Prescrizioni-servizi-disinfestazione>. In caso di mancato rispetto di tali disposizioni, Anticimex non sarà responsabile di eventuali conseguenze dirette e/o indirette, con esclusione di qualsiasi risarcimento del danno. Qualora le condizioni atmosferiche siano ritenute da Anticimex non idonee all'esecuzione dell'intervento a regola d'arte (a titolo esemplificativo e non esaustivo: precipitazioni piovose o nevose imminenti o in atto), la stessa si riserva la facoltà di posticipare l'intervento e il possibile ritardo sulla programmazione non le sarà imputabile. Nei casi di rottura, smarrimenti, spostamenti, impossibilità di raggiungere le postazioni e/o di effettuazione parziale dell'intervento, per ragioni non riconducibili ad Anticimex, quest'ultima addebiterà, in ogni caso, l'importo previsto per l'intervento e non sarà responsabile circa l'incompletezza dei dati.
- 23) Proprietà e riconsegna Beni - I Beni, se concessi in comodato d'uso, sono e restano di proprietà di Anticimex e il Cliente si impegna a restituirli/consentirne il recupero alla scadenza del contratto o alla cessazione/modifica dello stesso, e in ogni caso entro 15 giorni dalla richiesta scritta ricevuta da parte di Anticimex. Nel caso in cui il Cliente non provveda alla restituzione o non consenta il recupero dei suddetti Beni, lo stesso è tenuto a corrispondere ad Anticimex una penale pari al 50 (cinquanta) % del prezzo di listino di vendita al pubblico, vigente in quel momento, cada dispositivo, ovvero, solo qualora si tratti di dispositivi SMART, una penale pari al 100 (cento) % del prezzo di listino di vendita al pubblico vigente in quel momento, cada dispositivo, salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno. I Beni dovranno essere restituiti in buono stato di conservazione, salvo il deterioramento conseguente al normale utilizzo degli stessi; diversamente, sarà applicato quanto disposto dall'art. 19 che precede.

Con la sottoscrizione del presente contratto, si intendono accettate le su estese Condizioni Particolari nonché le Condizioni Generali, ivi riportate.
In attesa di perfezionamento dello stesso, porgiamo i migliori saluti.

Anticimex Srl
Pietro Caporossi
Consigliere e Procuratore



Per accettazione

LUOGO, DATA

Nome e Cognome del soggetto firmatario

..... in qualità di

IL CLIENTE (timbro e firma)

.....

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. si approvano specificatamente, previa rilettura delle stesse, le condizioni di cui ai numeri 3 "Perfezionamento del contratto", 5 "Termini di pagamento e interessi", 7 "Clausola risolutiva espressa", 8 "Recesso e penale", 9 "Reclami e richieste di danni", 10 "Massimale risarcitorio", 11 "Legge applicabile e foro competente", 14 "Rispetto della normativa ex D.lgs. 231/2001", 16 "Oggetto", 17 "Svolgimento del Servizio", 19 "Obblighi del Cliente", 21 "AWR TOTAL SMART", 22 "Prescrizioni per interventi" e 23 "Proprietà e riconsegna Beni" delle Condizioni Generali di Contratto, nonché la clausola "Durata" delle Condizioni Particolari di Contratto.

Recapito Fatture :IL CLIENTE (timbro e firma)

.....

Oltre che nel caso in cui ricorra una delle condizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere B, C e F, del reg. UE 679/2016 (GDPR), Anticimex Srl può trattare i dati personali del Cliente, previo espresso consenso dello stesso, anche per finalità di marketing. L'interessato - letto e compreso quanto sopra e presa piena visione della Informativa Sul Trattamento Dei Dati Personali reperibile sul sito www.anticimex.it alla sezione *Privacy* - liberamente e consapevolmente.

☒ PRESTA il proprio consenso

☐ NEGA il proprio consenso

al trattamento dei dati personali per le finalità di marketing di cui sopra e agli artt. 4 e 5 della predetta Informativa.

LUOGO, DATA

IL CLIENTE (timbro e firma)

.....

Pagina 2 di 2

MOD_30GESPC Offerta servizi Pest Control Rev. 5 del 13/05/2019

Copia da ritornare firmata

Copia informatica per consultazione



Milano, li 02/09/20

Unità operativa di **BIELLA**
COMUNE DI VALTOURNENCHE

PIAZZA DELLA CHIESA N. 1

11028 VALTOURNENCHE (AO)

Filiale : COMUNE DI VALTOURNENCHE
FRAZ. MURANCHE
11028 VALTOURNENCHE (AO)

Proposta n° **1529419 004 0001 203-1221128**

OGGETTO: Offerta servizi Pest Control

Con la presente, facendo seguito alle intese intercorse, si intende formalizzare l'affidamento ad Anticimex Srl del servizio sotto specificato, alle condizioni di seguito integralmente riportate.

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE (in seguito, il "Cliente")

P.Iva 00415160076 C.F. 81002630077

Tel. 0166 - 946846 Fax.

E-mail

Cod. destinatario fatturazione elettronica presso SDI.....

o in alternativa PEC

Fattura di cortesia ☐ SI ☐ NO

E-mail fatture

E-mail documenti tecnici.....

Banca d'appoggio

CIN: ABI: CAB: - IBAN

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

Numero interventi/canoni **1 di SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI** da eseguirsi dal **1 SETTEMBRE 2020** al **1 OTTOBRE 2020**

Aree/azioni correttive extra : Aree interne nuova scuola media " villa del seminario " Ordine Aperto

Prezzo cadauno intervento/canone **€ 320,00.=**

Totale complessivo **€ 320,00.=**

+ IVA di legge € **70,40 .=**

Fatturazione : **Per applicazione - @**

Pagamento : **RD 30 GG FM SP**

Il cliente applica il regime di split payment ☐ SI ☐ NO

Durata: Il presente contratto ha validità di n.12 mesi,dal 1 SETTEMBRE 2020 al 31 AGOSTO 2021.

Dispositivi :

Condizioni Generali di Contratto

- 1) Premessa - La presente Offerta Servizi Pest Control è costituita dalle Condizioni Particolari di Contratto e dalle presenti Condizioni Generali di Contratto, che formano parte integrante e sostanziale della medesima.
- 2) Validità della proposta - La presente Offerta Servizi Pest Control è valida sessanta giorni dalla data in epigrafe.
- 3) Perfezionamento del contratto - **La presente Offerta Servizi Pest Control si intenderà accettata e il contratto perfezionato al ricevimento da parte di Anticimex di accettazione del Cliente, manifestata, alternativamente, con la sottoscrizione del contratto stesso oppure del primo foglio di intervento.** I rapporti tra le parti saranno regolati unicamente dal presente contratto, fermo che, per quanto nello stesso non espressamente previsto, trovano applicazione le norme generali dettate in materia.
- 4) Fatturazione - Eventuali interventi extra saranno separatamente fatturati al prezzo riportato nelle Condizioni Particolari di Contratto alla voce "Aree/azioni correttive extra".
- 5) Termini di pagamento e interessi - Il pagamento è dovuto dal Cliente ad Anticimex nei termini stabiliti di cui alle Condizioni Particolari di Contratto. Scaduto inutilmente detto termine, decorreranno a favore di Anticimex, senza necessità di comunicazione di messa in mora, gli interessi di mora di cui al D.Lgs. n. 231/2002, fatto salvo altresì l'eventuale risarcimento del maggior danno subito. In caso di mancato pagamento ovvero del verificarsi di eventi che minaccino la solvibilità del Cliente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: avvio di procedure esecutive e/o concorsuali, protesti, variazione degli assetti societari), Anticimex è autorizzata a sospendere l'esecuzione dell'ordine e/o l'esecuzione del Servizio, salvo che sia prestata idonea garanzia.
- 6) Regime fiscale - I prezzi esposti nelle Condizioni Particolari di Contratto sono da considerarsi IVA di legge esclusa. I casi di esenzione e/o riduzione dell'IVA devono essere segnalati per iscritto dal Cliente, prima dell'emissione della fattura, a mezzo di apposita comunicazione che indichi anche i riferimenti normativi applicabili.
- 7) Clausola risolutiva espressa - Anticimex potrà risolvere il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione da inviarsi al Cliente a mezzo raccomandata A.R., in tutti i casi in cui quest'ultimo sia inadempiente ad una qualsiasi delle obbligazioni di cui agli artt. 14, 17 e 19 del presente contratto, nonché qualora lo stesso ritardi il pagamento di una fattura di oltre 60 (sessanta) giorni rispetto al termine di scadenza della stessa o qualora il Cliente sia assoggettato a procedure concorsuali.
- 8) Recesso e penale - Anticimex si riserva il diritto di recedere dal presente contratto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di perfezionamento dello stesso, con comunicazione a mezzo PEC o raccomandata A/R. Qualora il Cliente intenda avvalersi della facoltà prevista all'art. 1671 C.C., oltre a quanto già ivi stabilito, sarà tenuto a corrispondere ad Anticimex una penale pari al 50% del valore residuo del contratto.
- 9) Reclami e richieste di danni - A pena di decadenza, il Cliente si impegna a formulare per iscritto ad Anticimex eventuali reclami e/o richieste di danno, proprie o pervenute al Cliente da terze parti, direttamente inerenti l'oggetto del contratto nel termine di 15 (quindici) giorni dall'evento o dalla ricezione da parte del Cliente della comunicazione del terzo.
- 10) Massimale risarcitorio - Anticimex risponde dei danni direttamente cagionati nell'esecuzione del presente contratto. Fatte salve le ipotesi di dolo e colpa grave, Anticimex non è responsabile nei seguenti casi: 1) danni arrecati dagli agenti infestanti ad impianti, strutture, persone, animali non target; 2) danni indiretti, mediati e consequenziali, quali - in via meramente esemplificativa e non esaustiva - fermi di produzione, costi di ripristino e smaltimento, black-out energetici; 3) danni conseguenti un indebito uso da parte del Cliente o di terzi dei beni, dei prodotti forniti e/o impiegati da Anticimex nell'esecuzione dei servizi. Anticimex risponderà, in ogni caso, entro il limite massimo del 100% del valore contrattuale per singolo sinistro e del 200% in aggregato e comunque per un importo massimo complessivo pari a € 100.000,00= (euro centomila).
- 11) Legge applicabile e foro competente - Il contratto è disciplinato dalle leggi della Repubblica Italiana. Eventuali controversie derivanti dal contratto, dalla sua esecuzione e/o interpretazione sono devolute alla competenza esclusiva del foro di Milano, fatti salvi eventuali fori speciali inderogabili.
- 12) Obblighi delle parti ex D.Lgs 81/2008 - Ai sensi del D.Lgs 81/2008, i costi propri della sicurezza sostenuti da Anticimex in relazione al contratto ammontano al 2% (due per cento) dell'importo complessivo dello stesso e sono già inclusi in quest'ultimo. Il Cliente si impegna ad assolvere agli obblighi sullo stesso gravanti ai sensi del D.Lgs 81/2008 e, in particolare, a comunicare preventivamente la presenza di aree di rischio e la necessità di impiegare eventuali DPI specifici. In mancanza, Anticimex si riserva il diritto di addebitare eventuali ulteriori costi propri per la sicurezza che non sia stato possibile quantificare anticipatamente.

Anticimex S.r.l. - Via Ettore Bugatti 12, 20142, Milano

Tel. (+39) 02 8934601, Fax (+39) 02 89346091, E-mail info@anticimex.it, PEC anticimex@pec.it, Sito www.anticimex.it

C.F./P. IVA 08046760966 - Reg. Imprese di Milano C.C.I.A.A. n. REA MI-2000071 - Capitale sociale € 1.500.000,00

Soggetta a direzione e coordinamento di Anticimex International AB

- 13)

Invio elettronico di corrispondenza - Le fatture e le note di credito saranno trasmesse nel rispetto della normativa vigente. Ove applicabile, il Cliente espressamente autorizza Anticimex ad inviare esclusivamente a mezzo e-mail all'indirizzo indicato nei Dati Identificativi del Cliente, in formato grafico non modificabile, fatture, note di credito, foglio intervento e altra eventuale corrispondenza. Le comunicazioni si intenderanno regolarmente pervenute al Cliente con l'invio da parte del sistema di conferma di recapito del relativo messaggio di posta. Sarà cura del Cliente archiviare il documento ai fini della conservazione e registrazione contabile, nonché di eventuali richieste di esibizione da parte dell'Autorità, nel rispetto della vigente normativa.
- 14)

Rispetto della normativa ex D.lgs. 231/2001 - Il Cliente dichiara di avere preso visione e di conoscere integralmente il contenuto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001, nonché del Codice di Condotta, adottati da Anticimex e disponibili sul sito internet di quest'ultima. Il Cliente prende atto che l'esatto adempimento del contratto presuppone, per quanto applicabili, il pieno rispetto delle norme contenute nei suddetti documenti da parte del proprio personale, dei propri collaboratori, nonché propri soci e amministratori. In particolare, il Cliente si impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al D.lgs. 231/2001 e a rispettare ogni normativa vigente ed applicabile; in mancanza, sarà applicato quanto stabilito dall'art. 19 che precede. Anticimex ha diritto di accertare il rispetto delle disposizioni di legge in materia di tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza sul lavoro da parte del Cliente anche presso le sedi di quest'ultimo.
- 15)

Ulteriori documenti contrattuali - Costituisce altresì parte integrante del contratto l'Informativa Sul Trattamento Dei Dati Personali ai sensi dell'art. 13 Reg. EU 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (GDPR), di cui copia è disponibile sul sito web www.anticimex.it.

Ulteriori Condizioni Generali Di Contratto specifiche per il servizio

- 16)

Oggetto - Il contratto ha per oggetto unicamente l'erogazione dei servizi espressamente indicati nelle Condizioni Particolari di Contratto, esclusa ogni attività propedeutica e/o conseguente all'esecuzione degli stessi - quali, a titolo meramente esemplificativo, predisposizione dei luoghi, accessibilità di aree e superfici, pulizia preventiva e successiva, opere murarie e/o strutturali - e ogni servizio correlato, eventualmente oggetto di ulteriore accordo fra le parti.
- 17)

Svolgimento del Servizio - Il numero di interventi di cui è costituito il servizio è stabilito nelle Condizioni Particolari di Contratto. Salvo diverso accordo, il personale di Anticimex avrà libero accesso, durante il normale orario di lavoro del Cliente, a luoghi, ambienti ed aree interessate dal servizio. Qualora il Cliente neghi l'accesso agli operatori di Anticimex, questa si riserva il diritto di addebitare il costo dell'uscita del/dei tecnico/i tecnici; qualora l'accesso venga negato per tre volte consecutive, Anticimex si riserva il diritto di risolvere il presente contratto, senza che per ciò sia tenuta a corrispondere alcunché al Cliente. La frequenza degli interventi di cui è costituito il Servizio è dettata dalla stagionalità e dal numero di interventi stessi e/o stabilita da Anticimex per una corretta ed efficace azione. Con il presente contratto, Anticimex assume un'obbligazione di mezzi, impegnandosi a fornire il Servizio secondo la diligenza richiesta dall'esperienza maturata e dalla prassi in essere nell'ambito della lotta e del controllo degli infestanti e dell'utilizzo dei prodotti disinfestanti e/o derattizzanti. Invero, la totale eliminazione dell'infestazione e/o la non reinfestazione, così come l'attività di monitoraggio, dipendono da molteplici fattori (tecnici, strutturali, ambientali, comportamentali, occasionali) che, per loro stessa natura, costituiscono elementi di rischio non dipendenti dal disinfestatore e conseguentemente Anticimex risponde unicamente nei limiti di cui all'art. 10. Resta inteso, pertanto, che tali attività (*pest proofing*) sono a carico del cliente. Fermo quanto stabilito all'art. 19 che segue, qualora, per ripristinare le condizioni igieniche del/i sito/i di erogazione del Servizio, Anticimex dovesse ritenere necessario od opportuno aumentare il numero degli interventi, dovrà preventivamente ottenere il consenso del Cliente; in tal caso, salvo diversa pattuizione, agli ulteriori interventi concordati saranno applicate le stesse condizioni economiche indicate nelle Condizioni Particolari di Contratto. In ogni caso, ai fini del corretto ed efficace svolgimento del Servizio, il Cliente si impegna ad operare sulle fonti di rischio strutturali, ambientali, comportamentali, occasionali di competenza, nonché, ad osservare le indicazioni impartite dal personale di Anticimex.
- 18)

Beni e Prodotti - Salvo diversamente indicato nelle Condizioni Particolari di Contratto, i dispositivi e/o le postazioni (in prosieguo "Beni"), strumentali all'esecuzione del servizio ed indicati nelle Condizioni Particolari di Contratto, sono concessi in comodato d'uso al Cliente per l'intera durata del contratto. I dettagli relativi ai prodotti utilizzati sono pubblicati sul sito <http://webreporting.anticimex.it> (Sezione *Download* - Categoria *Schede prodotti e materiali* - Nome utente *ClienteAX* - Password *accedi*), che il Cliente si impegna a consultare.
- 19)

Obblighi del Cliente - Per tutta la durata del contratto, il Cliente dovrà astenersi dall'attuare altri sistemi di derattizzazione e/o disinfestazione, dall'utilizzare e/o somministrare altri prodotti derattizzanti e/o disinfestanti e/o dal far effettuare da soggetti terzi qualsiasi manutenzione dei dispositivi di proprietà di Anticimex, senza preventivo consenso della stessa. In ogni caso, il Cliente dovrà astenersi dall'effettuare qualsiasi atto che possa pregiudicare l'esecuzione e il buon esito del Servizio. Ai fini del corretto ed efficace svolgimento del Servizio, il Cliente è tenuto ad osservare le indicazioni impartite dal personale di Anticimex. Qualora non sia possibile effettuare l'intervento per cause imputabili al Cliente (a titolo esemplificativo e non esaustivo, mancato rispetto delle indicazioni fornite dal personale di Anticimex ai fini dell'esecuzione del servizio o mancato sgombero dell'area oggetto di intervento), Anticimex addebiterà, in ogni caso, l'importo previsto per l'intervento stesso e non potrà essere ritenuta responsabile dell'eventuale ritardo sulla programmazione del servizio. Il Cliente dovrà astenersi dal manomettere e/o manipolare i beni e i prodotti utilizzati da Anticimex nell'espletamento del servizio e fare in modo che terzi non vi entrino in contatto. Per nessuna ragione, i suddetti beni potranno essere modificati, mantenuti o spostati dal luogo originale di installazione, se non da personale di Anticimex. Il Cliente si impegna a comunicare per iscritto ad Anticimex l'inefficiente e/o difettoso funzionamento di tali beni immediatamente e comunque entro e non oltre 3 (tre) giorni dall'insorgere dello stesso o dalla scoperta da parte del Cliente, nel rispetto del principio di buona fede contrattuale. In mancanza, Anticimex non sarà responsabile di tale malfunzionamento. Resta fermo che, oltre al risarcimento dell'eventuale danno, in tutti i casi di violazione di quanto sopra, nonché in caso di rottura, perdita, deterioramento dei beni non conseguente al normale uso degli stessi, il Cliente sarà tenuto a sostenere tutti i costi per gli interventi necessari al loro ripristino, compresa la sostituzione, intera o parziale, degli stessi, che sarà addebitata al Cliente al prezzo di listino vigente in quel momento. In ogni caso, Anticimex non risponde dei danni conseguenti un indebito uso da parte del Cliente o di terzi dei prodotti e del materiale utilizzato nel Servizio.
- 20)

AWR LR H24 - Il servizio AWR LR H24 include: 1) il noleggio dell'impianto di sorveglianza infestanti per tutto il periodo contrattuale; 2) il monitoraggio H24 da remoto dell'impianto sull'eventuale presenza di infestanti, effettuata dal personale tecnico specializzato Anticimex; 3) la verifica, da parte del personale Anticimex, della reale presenza di infestanti, con attivazione, in tale evenienza, delle attività extra, che saranno contabilizzate all'importo indicato nelle Condizioni Particolari di Contratto alla voce "Aree/azioni correttive extra"; 4) rilascio di report e descrizione dell'attività straordinaria, mediante la piattaforma digitale AWR. Qualora il contratto includa il monitoraggio degli insetti volanti, Anticimex fornirà in comodato d'uso le lampade cattura insetti e sarà cura del Cliente la gestione diretta delle stesse.
- 21)

AWR TOTAL SMART - Il servizio AWR TOTAL SMART include: 1) il noleggio dell'impianto di sorveglianza infestanti per tutto il periodo contrattuale; 2) il monitoraggio H24 da remoto dell'impianto sull'eventuale presenza di infestanti, effettuata dal personale tecnico specializzato Anticimex; 3) la verifica, da parte del personale Anticimex, della reale presenza di infestanti, nell'area segnalata; 4) interventi illimitati di controllo, esclusivamente contro topi e ratti, e relative azioni di derattizzazione, nonché, se esplicitamente previsto nelle Condizioni Particolari di Contratto, interventi di deblattizzazione; in caso contrario, eventuali interventi di deblattizzazione saranno eseguiti previo apposito preventivo; 5) rilascio di report e descrizione dell'attività straordinaria, mediante la piattaforma digitale AWR. In ogni caso, la previsione di cui al punto 4) del presente articolo si intende decaduta nel momento in cui il Cliente non provveda ad effettuare le attività di pest proofing segnalate dal personale Anticimex. Qualora il contratto includa il monitoraggio degli insetti volanti, Anticimex fornirà in comodato d'uso le lampade cattura insetti e sarà cura del Cliente la gestione diretta delle stesse.
- 22)

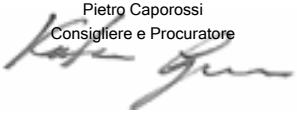
Prescrizioni per interventi - E' onere del Cliente rispettare le prescrizioni riportate al link <https://www.anticimex.com/it-IT/scopri-anticimex/others/Prescrizioni-servizi-disinfestazione>. In caso di mancato rispetto di tali disposizioni, Anticimex non sarà responsabile di eventuali conseguenze dirette e/o indirette, con esclusione di qualsiasi risarcimento del danno. Qualora le condizioni atmosferiche siano ritenute da Anticimex non idonee all'esecuzione dell'intervento a regola d'arte (a titolo esemplificativo e non esaustivo: precipitazioni piovose o nevose imminenti o in atto), la stessa si riserva la facoltà di posticipare l'intervento e il possibile ritardo sulla programmazione non le sarà imputabile. Nei casi di rottura, smarrimenti, spostamenti, impossibilità di raggiungere le postazioni e/o di effettuazione parziale dell'intervento, per ragioni non riconducibili ad Anticimex, quest'ultima addebiterà, in ogni caso, l'importo previsto per l'intervento e non sarà responsabile circa l'incompletezza dei dati.
- 23)

Proprietà e riconsegna Beni - I Beni, se concessi in comodato d'uso, sono e restano di proprietà di Anticimex e il Cliente si impegna a restituirli/consentirne il recupero alla scadenza del contratto o alla cessazione/modifica dello stesso, e in ogni caso entro 15 giorni dalla richiesta scritta ricevuta da parte di Anticimex. Nel caso in cui il Cliente non provveda alla restituzione o non consenta il recupero dei suddetti Beni, lo stesso è tenuto a corrispondere ad Anticimex una penale pari al 50 (cinquanta) % del prezzo di listino di vendita al pubblico, vigente in quel momento, cada dispositivo, ovvero, solo qualora si tratti di dispositivi SMART, una penale pari al 100 (cento) % del prezzo di listino di vendita al pubblico vigente in quel momento, cada dispositivo, salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno. I Beni dovranno essere restituiti in buono stato di conservazione, salvo il deterioramento conseguente al normale utilizzo degli stessi; diversamente, sarà applicato quanto disposto dall'art. 19 che precede.

Con la sottoscrizione del presente contratto, si intendono accettate le su estese Condizioni Particolari nonché le Condizioni Generali, ivi riportate.

In attesa di perfezionamento dello stesso, porgiamo i migliori saluti.

Anticimex Srl
Pietro Caporossi
Consigliere e Procuratore



Per accettazione

LUOGO, DATA

Nome e Cognome del soggetto firmatario

..... in qualità di

IL CLIENTE (timbro e firma)

.....

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. si approvano specificatamente, previa rilettura delle stesse, le condizioni di cui ai numeri 3 "Perfezionamento del contratto", 5 "Termini di pagamento e interessi", 7 "Clausola risolutiva espressa", 8 "Recesso e penale", 9 "Reclami e richieste di danni", 10 "Massimale risarcitorio", 11 "Legge applicabile e foro competente", 14 "Rispetto della normativa ex D.lgs. 231/2001", 16 "Oggetto", 17 "Svolgimento del Servizio", 19 "Obblighi del Cliente", 21 "AWR TOTAL SMART", 22 "Prescrizioni per interventi" e 23 "Proprietà e riconsegna Beni" delle Condizioni Generali di Contratto, nonché la clausola "Durata" delle Condizioni Particolari di Contratto.

Recapito Fatture :

IL CLIENTE (timbro e firma)

.....

Oltre che nel caso in cui ricorra una delle condizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere B, C e F, del reg. UE 679/2016 (GDPR), Anticimex Srl può trattare i dati personali del Cliente, previo espresso consenso dello stesso, anche per finalità di marketing. L'interessato - letto e compreso quanto sopra e presa piena visione della Informativa Sul Trattamento Dei Dati Personali reperibile sul sito www.anticimex.it alla sezione *Privacy* - liberamente e consapevolmente.

☒ PRESTA il proprio consenso

☐ NEGA il proprio consenso

al trattamento dei dati personali per le finalità di marketing di cui sopra e agli artt. 4 e 5 della predetta Informativa.

LUOGO, DATA

IL CLIENTE (timbro e firma)

.....

Pagina 2 di 2

MOD_30GESPC Offerta servizi Pest Control Rev. 5 del 13/05/2019

Copia da ritornare firmata

Copia informatica per consultazione

Area Servizi S.C.T.C. (sociale-cultura-turismo-commercio)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE STABILE "VILLA DEL SEMINARIO" OSPITANTE LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - DITTA ANTICIMEX DI MILANO - CIG Z9C2E38E71

Sulla determina n. 309 del 09/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa, ai sensi degli art. 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Valtournenche, lì 09/09/2020

Sottoscritto dal Responsabile
MANTEGARI RICCARDO
con firma digitale